

# La Nuova **Procedura Civile**

Direttore Scientifico: Luigi Viola

**Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile**

ISSN 2281-8693

Pubblicazione del 13.1.2018

*La Nuova Procedura Civile, 1, 2018*

ADMAIORA

*Editrice*

---

# La Nuova **Procedura Civile**

Direttore Scientifico: Luigi Viola

**Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile**

ISSN 2281-8693

Pubblicazione del 13.1.2018

*La Nuova Procedura Civile, 1, 2018*

ADMAIORA

*Editrice*

---

**RC auto: nella procedura di risarcimento diretto sussiste il litisconsorzio necessario del danneggiante?**  
(annotazione schematica a [Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 20.9.2017, n. 21896](#))

di **Giulio SPINA\***

## Sommario

<a href="#">La questione</a> .....	2
<a href="#">La novità della questione</a> .....	2
<a href="#">La soluzione di Cass. 21896/2017</a> .....	2
<a href="#">Il nuovo principio di diritto</a> .....	3
<a href="#">Argomentazioni</a> .....	3

---

\* Direttore editoriale Centro Studi Diritto Avanzato - Edizioni; Coordinatore unico di Redazione *La Nuova Procedura Civile*; Direttore Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile.

## La questione

Nella particolare procedura di **risarcimento diretto** introdotta dal D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 149 sussiste il **litisconsorzio necessario del danneggiante**? Oppure l'**unico soggetto legittimato passivo è l'assicuratore dello stesso danneggiato** nei cui confronti quest'ultimo si rivolge?

## La novità della questione

### IL SISTEMA PREVIGENTE

Nella vigenza della **L. 24 dicembre 1969, n. 990**, si affermava che **nel giudizio promosso dal danneggiato con azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile deve essere chiamato in giudizio anche il responsabile del danno**.

Tale deroga al principio della facoltatività del litisconsorzio in materia di obbligazioni solidali – spiega la pronuncia in commento (richiamando Cass. 9592/1998, 26041/2005, 2665/2006, 25238/2010 e 12089/2015) – ha la finalità di **rafforzare la posizione processuale dell'assicuratore** (*“consentendogli di opporre l'accertamento di responsabilità al proprietario del veicolo quale soggetto del rapporto assicurativo, in particolare ai fini dell'eventuale azione di rivalsa prevista dall'art. 18 della legge stessa”*).

### LA NUOVA PROCEDURA DI RISARCIMENTO DIRETTO (introdotta dall'art. 149, d.lgs. 209/2005)

La particolare introdotta dall'art. 149, d.lgs. 209/2005 rappresenta una **novità rispetto al sistema previgente**.

La questione sopra riportata è questione sulla quale **manca ancora un esplicito pronunciamento** (l'argomento è stato solo “sfiorato”, da Cass. 25421/2014 e 23706/2016, o marginalmente affrontato, da Cass. 5805/2017 e 9276/2017).

## La soluzione di Cass. 21896/2017

La pronuncia in commento fornisce **risposta positiva**.

In estrema sintesi, la pronuncia in commento osserva che è vero che il litisconsorzio necessario rischia di appesantire la procedura; ma è altrettanto vero che ciò trova un evidente bilanciamento nella **necessità di evitare che il danneggiante responsabile possa affermare l'inopponibilità, nei suoi confronti, dell'accertamento giudiziale operato verso l'assicuratore del danneggiato**, posto che i due assicuratori dovranno necessariamente regolare tra loro i relativi rapporti (art. 149, comma 3, d.lgs. 209/2005).

## Il nuovo principio di diritto

*In materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 149, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario, analogamente a quanto previsto dall'art. 144, comma 3, del medesimo decreto, nei confronti del danneggiante responsabile.*

## Argomentazioni

- L'azione diretta di cui all'art. 149 cit. **non è originata dal contratto assicurativo**, ma dalla legge, che la ricollega al verificarsi del sinistro a certe condizioni (cfr. Cass. 5928/2012);
- la procedura in questione, che determina un **meccanismo per cui il danneggiato viene risarcito dal proprio assicuratore il quale potrà recuperare quanto pagato dall'assicuratore del responsabile** (cfr. Cass. 16874/2016), trova il proprio fondamento, oltre che nel **modesto valore dei risarcimenti** di cui si tratta, principalmente in una **esigenza di rapidità di tutela**: il danneggiato, rivolgendosi al proprio assicuratore con cui ha un rapporto contrattuale pendente, risulta agevolato proprio dall'esistenza di tale rapporto e dalla relativa "conoscenza" con la struttura dell'assicuratore.
- Il sistema previsto dal d.lgs. n. 209 del 2005 è, **per certi versi, identico a quello preesistente**;
- l'art. 144, comma 3, d.lgs. cit. dispone che, **quando la vittima propone l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile, ha l'obbligo di convenire altresì, quale litisconsorte necessario, il responsabile del sinistro**, identificato nel proprietario del mezzo;
- l'art. 149, comma 6, d.lgs. conferisce **all'assicuratore del responsabile la possibilità di intervenire in giudizio e di estromettere l'altra impresa** e, detta richiesta di estromissione è **possibile se l'impresa interveniente riconosca la responsabilità del proprio assistito**;
- ora, osserva la pronuncia in commento, è palese che **tale responsabilità, per essere oggetto di riconoscimento, deve essere già oggetto di discussione nel giudizio introdotto dal danneggiato**

**contro il proprio assicuratore e ciò è un'ulteriore indiretta conferma dell'esistenza del litisconsorzio necessario.**

- **L'azione diretta di cui all'art. 144 cit.** presenta tre caratteristiche essenziali: **l'inopponibilità delle eccezioni, il limite del massimale ed il litisconsorzio necessario.** E poiché è **pacifico che le prime due trovano applicazione anche nel caso di azione diretta promossa dalla vittima nei confronti del proprio assicuratore,** in regime di risarcimento diretto, **non si comprende perché mai a quest'ultima azione debba negarsi l'applicabilità del litisconsorzio necessario.**
- La procedura di risarcimento in questione rappresenta un **ulteriore rimedio a disposizione del danneggiato e non esclude le azioni già previste dall'ordinamento** in favore del danneggiato; in sintesi, **l'assicuratore di quest'ultimo "non fa altro che liquidare il danno per conto dell'assicurazione del danneggiante"** (C. cost. n. 180 del 2009).